

DCO 312/2020/R/GAS

**CRITERI DI INCENTIVAZIONE DELLE
AGGREGAZIONI TRA IMPRESE DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE**

Orientamenti finali

Osservazioni e proposte ANIGAS

Milano, 15 ottobre 2020

Premessa

Anigas presenta le proprie osservazioni e proposte al DCO 312/2020/R/GAS (di seguito DCO) con cui l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) illustra i propri orientamenti finali in materia di "Criteri di incentivazione delle aggregazioni tra imprese di distribuzione del gas naturale".

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Anigas, preliminarmente, ritiene di ribadire la propria posizione, già delineata nel corso di precedenti consultazioni, per cui la concreta razionalizzazione del settore della distribuzione del gas naturale sia da ricercare solamente attraverso lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio.

Il percorso di assegnazione delle concessioni attraverso gara rappresenta, infatti, l'unico meccanismo in grado di realizzare nel concreto i condivisibili obiettivi generali delineati nel DCO: superamento strutturale della frammentazione del settore, concorrenzialità, crescita dimensionale dei concessionari per convergere verso costi efficienti del servizio. Per queste ragioni, si ritiene che l'Autorità dovrebbe, in via prioritaria, adottare misure volte alla semplificazione e allo sblocco dei processi di gara, quali ad esempio la già ipotizzata revisione dei processi di analisi e verifica dei valori di rimborso e dei bandi di gara, innalzando le attuali soglie di verifica degli scostamenti VIR-RAB, sia per Comune che per ATEM. Quindi, proprio al fine di perseguire concretamente gli obiettivi generali DCO 312/20, sopra richiamati, l'Autorità dovrebbe farsi promotrice della riattivazione del tavolo tecnico allargato, in seno alla Cabina di Regia Gare Gas, sulle misure di semplificazione dei processi di gara che aveva individuato e condiviso una serie di interventi efficaci ed incisivi per la riattivazione del processo.

Atteso quanto sopra, entrando nel merito del documento, si ritiene utile precisare fin da ora che non appare in sintonia con gli obiettivi dichiarati, il proposito dell'Autorità di escludere, "sic et simpliciter", dal perimetro di possibile incentivazione le imprese di maggiori dimensioni (>500.000 PdR). Infatti, considerando come perimetro di analisi il singolo ATEM, in linea con la definizione di mercato rilevante proposta da AGCM, si riterrebbe opportuno applicare incentivi a favore dell'aggregazione di operatori che consentano, all'interno appunto del singolo ATEM, la nascita di un soggetto che possa incrementare il livello di competizione in quel territorio, a prescindere dalla dimensione nazionale delle imprese originarie.

Peraltro, la presenza di incentivi per aziende di grande dimensione in ATEM nei quali è presente un ridotto livello di concorrenza (che quindi può essere accresciuto) favorirebbe un generale efficientamento del sistema in quanto, come noto, il livello di costi sopportati da tali operatori (quindi, di riflesso, a carico dei consumatori) è inferiore rispetto a quelli appartenenti alle restanti classi dimensionali.

OSSERVAZIONI PUNTUALI AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Capitolo 2: Obiettivi generali dell'intervento dell'Autorità

S1. Osservazioni in merito agli obiettivi di carattere generale dell'intervento dell'Autorità.

Come anticipato nelle osservazioni di carattere generale, si condividono gli obiettivi complessivi delineati dall'Autorità e nel contempo si auspica l'inclusione delle imprese di maggiori dimensioni nel perimetro dei possibili beneficiari degli incentivi.

Si condivide altresì la volontà di escludere dall'incentivazione tutte le aggregazioni temporanee d'imprese. Si richiede, ancora, di non includere tra i beneficiari dell'incentivo anche le iniziative di aggregazione che non ricomprendano l'intero business della distribuzione (M&A parziali, rami di azienda che coinvolgano porzioni dell'attività distribuzione). Ciò al fine di scongiurare comportamenti opportunistici che finirebbero col limitare la portata del provvedimento o perfino col promuovere condotte speculative.

Capitolo 6: Valutazione dei profili concorrenziali

S2. Osservazioni in merito ai profili concorrenziali

Come più sopra evidenziato, il proposito di escludere le aziende di maggiori dimensioni dal meccanismo incentivante sembra porsi in contrasto con i principi a cui l'Autorità afferma di ispirarsi. È proprio l'AGCM, infatti, a circoscrivere puntualmente il perimetro rilevante di analisi al territorio oggetto di gara.

Si ritiene pertanto di suggerire all'Autorità la revisione della sua posizione riguardo il perimetro di analisi (o mercato rilevante), limitandolo al solo ATEM coinvolto dalla gara e scartando il parametro di esclusione legato alla dimensione nazionale.

Con riferimento poi alle tipologie di aggregazioni incentivabili, Anigas sottolinea la necessità di escludere dal perimetro tutte quelle caratterizzate da temporaneità, come ad esempio accordi di *partnership* volti alla futura costituzione di raggruppamenti temporanei di imprese. Ciò al fine di fornire solidità e durata alle operazioni di M&A, ottimizzando in tal modo l'obiettivo di rafforzamento dell'intero comparto industriale della distribuzione gas. In eguale misura, si dovranno escludere tutte quelle operazioni nate col solo fine, opportunistico, di soddisfare localmente i requisiti per l'incentivazione, senza però che le stesse generino un nuovo gruppo societario in cui confluiscono tutti gli asset degli aggregati, quali: operazioni in cui convergano solo parzialmente le concessioni (e con essi i PdR) dei soggetti (ad esempio cessione di beni d'impresa o cessione di rami d'azienda che non ricomprendano l'intero perimetro di attività di distribuzione gas gestito dal cedente) o cessione di quote societarie che non determinino la concreta aggregazione societaria fra acquirente e venditore.

Si ritiene inoltre opportuno, al fine di evitare la creazione di contesti anticoncorrenziali, limitare la soglia di *market share* nell'ATEM, oltre la quale non concedere incentivi. A tal fine, un livello di bilanciamento corretto potrebbe essere individuato fissando la predetta soglia all'interno della forchetta 10-15% (in luogo del 25%), così da preservare l'obiettivo di rafforzamento pre-gara senza esasperarlo.

Anigas ritiene infine indispensabile, con l'obiettivo di non concedere incentivazioni a soggetti che non si attengono alle prescrizioni regolatorie, subordinare la concessione degli incentivi al corretto adempimento degli obblighi normativi e regolatori (es. raccolte dati, dichiarazioni e obblighi di versamento), quindi non solo a quelli inerenti all'affidamento della concessione.

Capitolo 8: Criteri generali e obiettivi

S3. Come si valuta l'ipotesi di escludere le aggregazioni che non consentano di superare la soglia di 50.000 PdR serviti?

S4. Come si valuta l'ipotesi, prospettata nel documento, di estendere l'ambito di applicazione anche alle aggregazioni che non coinvolgano imprese di piccole dimensioni, ma riguardino imprese medie? In alternativa all'ipotesi di estendere a tutte le imprese medie l'applicazione dell'incentivo si ritiene opportuno limitare gli incentivi alle aggregazioni di imprese medie che servano non più di 100.000 PdR?

S5. Considerazioni in merito ai casi di non applicabilità dell'incentivo?

S3. Si condivide l'orientamento dell'Autorità su questo aspetto. La scarsa rilevanza dell'operazione sotto il profilo concorrenziale non giustifica la concessione di benefici finanziati dalla tariffa dei clienti finali. Si ritiene quindi determinante il requisito del salto dimensionale in un'ottica di efficientamento del settore.

S4. In linea generale, si reputa corretto, con riguardo al profilo del bilanciamento degli obiettivi prefissati, concedere l'incentivazione alle sole imprese che, una volta aggregate, abbiano compiuto un salto dimensionale (almeno una delle imprese coinvolte). In quest'ottica, è necessario limitare numericamente l'incentivazione ai soli PdR delle concessioni appartenenti all'impresa che ottiene l'*upgrade* dimensionale.

Peraltro, nell'ipotesi in cui l'Autorità decidesse di escludere le imprese di grandissime dimensioni dal perimetro di incentivazione, per analogia dovrebbero essere escluse anche quelle operazioni dalle quali risulti un numero complessivo di PdR maggiore di 500.000 (ad esempio due imprese aventi 260.000 PdR ciascuna). Altrimenti, il meccanismo sarebbe viziato da irragionevolezza.

S5. Come già ampiamente argomentato, non si condivide l'esclusione, del tutto fuori contesto, delle imprese di maggiori dimensioni. In più, come segnalato nella risposta alla domanda S.2, sarà necessario ridurre la soglia di non incentivazione per quei soggetti la cui quota di mercato superi un tetto che si suggerisce debba ricadere nella forchetta 10-15%, in luogo del 25% proposto dall'Autorità. Tale soglia è infatti sufficiente a garantire il consolidamento del mercato, senza tuttavia avvantaggiare troppo l'*incumbent* che già beneficia di una posizione di tutto rilievo all'interno dell'ATEM.

Si propone inoltre di eliminare la previsione di non applicabilità dell'incentivo nel caso in cui il soggetto risultante venisse a detenere una quota di mercato all'interno dell'ATEM superiore ad una soglia prefissata (punto v. della lettera c) del comma 8.11 del DCO 312/2020/R/GAS) o, in subordine, di aumentare la soglia ipotizzata.

Capitolo 9: Criteri generali e obiettivi

S6. Osservazioni in merito ai criteri di quantificazione dell'incentivo per le imprese di dimensione piccola.

Non si hanno osservazioni in merito.

Capitolo 10: Quantificazione dell'incentivo per i casi di aggregazione di imprese medie

S7. Osservazioni in merito ai criteri di quantificazione dell'incentivo per le imprese di dimensione media.

Non vi sono osservazioni.